

**Agli Amministratori, ai Dipendenti Consortili
ed al personale che a qualsiasi titolo frequenta
il Consorzio ASI
SEDE**

Albo Pretorio Consortile

p.c. Presidente

OGGETTO: *Misure adottate per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni di accesso agli uffici pubblici secondo quanto contenuto nel **DECRETO-LEGGE 07 gennaio 2022, n. 1***

Con la presente nota e in applicazione del Decreto-legge in oggetto, i soggetti che per differenti mansioni e/o scopi accedono al Consorzio ASI (lavoratori, amministratori, utenti) sono invitati ad attenersi alle disposizioni che seguono.

Secondo il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, che ha introdotto nuove misure che riguardano anche l'accesso agli uffici pubblici, dal **1° febbraio 2022 si può accedere agli uffici pubblici solo se si è in possesso del green pass base.**

Il nuovo decreto ha inserito il comma 1-bis nell'art. 9-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 che stabilisce che a decorrere dal 1° febbraio 2022, gli utenti dei servizi che intendano accedere agli uffici pubblici devono necessariamente possedere ed esibire una delle certificazioni verde Covid-19, compresa quella che si ottiene effettuando un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (c.d. green pass base o debole).

Dal **15 febbraio**, inoltre, **l'obbligo vaccinale per gli over 50** impone per i dipendenti del Consorzio che abbiano compiuto i 50 anni di età il possesso del **green pass rafforzato per poter accedere ai luoghi di lavoro.**

Il decreto del 7 gennaio 2022, n. 1 stabilisce, infatti, che a decorrere dal 15 febbraio 2022, per l'accesso dei lavoratori over 50 ai luoghi di lavoro pubblici e privati non sarà più sufficiente il green pass base o debole, ma potranno accedere al Consorzio ASI solo i lavoratori che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario (anche con prima dose, decorsi 14 gg dalla relativa somministrazione) o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

2. avvenuta guarigione dalla malattia COVID-19, con contestuale cessazione del periodo di isolamento;

3. avvenuta guarigione dalla malattia dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione rafforzata è esteso, oltre che al personale dipendente dell'Ente, anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso o per conto (anche con contratti esterni) del Consorzio ASI.

I lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale che risultino privi della certificazione verde rafforzata, oltre ad essere soggetti all'applicazione della sanzione che verrà disposta d'ufficio dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate che vi provvede, non potranno accedere ai luoghi di lavoro (cfr. art. 4-quinquies, comma 5 D. L. 44 del 2021) e saranno considerati "assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati".

Nota: Di seguito si chiarisce la differenza tra Green pass base, rafforzato e con booster

Green pass base: Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

Green pass rafforzato: Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Green pass booster: Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (per il richiamo Circolare del Ministero della salute 24 dicembre 2021: apre una nuova finestra; Circolare del Ministero della Salute 6 dicembre 2021: apre una nuova finestra). Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo può utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma deve presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l'esito negativo al SARS-CoV-2.

Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un'idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Per quanto sopra riportato,

il sottoscritto ing. Luigi Travaglione nella qualità di DATORE DI LAVORO del Consorzio Asi di Benevento ai sensi del D.lvo 81/2008 e s.m.i., in relazione alle disposizioni legislative ,

CONFERMA

la dipendente consortile, **Simona Stefanizzi** a partire dal giorno **15/02/2022** presso la sede del Consorzio, **allo svolgimento delle attività di verifica.**

In caso di assenza dal servizio della dipendente Simona Stefanizzi, questa sarà sostituita dalla dipendente Sandra Gambuti, o, incaricherà **formalmente** i tirocinanti in servizio presso l'Asi.

Sarà cura della dipendente Stefanizzi informare **formalmente**, e con largo anticipo la dipendente Gambuti per la sostituzione.

Non saranno tollerati disguidi nelle operazioni a farsi.

Va da se che non è possibile accedere agli Uffici Consortili senza la verifica positiva.

Il Datore di Lavoro

Ing. Luigi Travaglione



Per accettazione:

a) *Simona Stefanizzi* _____

b) *Sandra Gambuti* _____